

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Parma, nella persona del giudice unico dott. Giacomo Ciccì ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento R.G.N. xxx promosso da:  
FALLIMENTO M(omissis) S.R.L.S. con l'avv. (omissis)

**CONTRO**

**BANCA** con l'avv. (omissis)

**CONCLUSIONI: COME DA NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Fallimento M(omissis) Srls ha convenuto in giudizio BANCA domandando che fosse accertata e dichiarata la natura di pegno regolare dell'atto di pegno costituito in data 31.07.2018 e per l'effetto fosse revocata, ex articolo 67 LF, l'operazione di escussione del pegno posta in essere in data 15.01.2020 e, conseguentemente, fosse dichiarata l'inefficacia della stessa nei confronti della massa dei creditori del Fallimento M(omissis) SRLS e la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma di € 7.960,51, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Si costituiva in giudizio BANCA eccependo che alla fattispecie sarebbe applicabile l' art. 4 del D. Lgs. 21/05/2004 n. 170 con conseguente esenzione dall'azione revocatoria o comunque in subordine che si tratterebbe di pegno irregolare e domandando pertanto il rigetto della domanda svolta.

La causa era istruita documentalmente e viene ora in decisione.

Risulta documentato che in data 13/10/2017 venne concessa in favore della fallita l'apertura di credito a revoca sul c/c per l'importo di € 13.000,00 (doc. n. 2).

In data 19/12/2017 venne costituito un pegno su titoli immessi nel deposito a garanzia n. xxx per un valore di € 8.000,00 (doc. n. 3) a garanzia della fidejussione bancaria n. xxx prestata in data 18/12/2017 da BANCA s.p.a. in favore della P(omissis) s.r.l. e nell'interesse di M(omissis) s.r.l.s. fino alla concorrenza di € 5.000,00 (doc. n. 4).

In data 31/07/2018 venne estinto l'affidamento su c/c tramite l'erogazione di prestito aziendale n. xxx di € 15.000,00, da rimborsarsi in 36 rate mensili (doc. n. 5) e a garanzia di tale prestito in data 18/12/2017 venne sottoscritta dalla fallita variazione del contratto di pegno (doc. n. 6)

A causa del ritardo nel pagamento di una rata nel corso del secondo semestre del 2019, il prestito aziendale fu estinto anticipatamente (doc. n. 8) e la Banca procedette alla realizzazione del pegno in data 14/01/2020 (doc. n. 10).

Le difese svolte dalle parti si possono sintetizzare nel senso che ad avviso della banca convenuta si sarebbe in presenza di un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 1 D.lgs. n. 170/2004 con conseguente applicabilità della relativa disciplina o, comunque, di un contratto di pegno irregolare, mentre secondo il fallimento si verterebbe nell'ambito del contratto di pegno regolare.

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera d), del Decreto Lgs. 170/2004 per contratto di garanzia finanziaria deve intendersi il contratto di pegno e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorché le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie: enti creditizi (come definiti dall'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE); le persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalità giuridica, purché la controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4).

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera c) del Decreto devono intendersi per attività finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e, con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni.

Sulla base delle disposizioni che precedono è possibile senz'altro affermare che il pegno su titoli quale quello in questione rientri nell'ambito delle garanzie finanziarie così come classificate dal D.lgs. n. 170/2004.

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 170/2004:

1. Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratorio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto:

- a. alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita;
- b. all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione;
- c. all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratorio informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalità di escussione adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza.

Appare immediatamente evidente la diversità della procedura rispetto a quanto previsto dall'art. 53 l.f. a mente del quale i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 c.c. possono essere realizzati anche durante il fallimento, solo dopo che siano stati ammessi al passivo con prelazione.

Si pone a questo punto la questione se l'applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. n. 170/2004 comporti una deroga all'art. 53 l.f.

La risposta è affermativa in quanto, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza (Trib. Monza sent. 10 giugno 2021) l'interpretazione dell'art. 53 L.F che vorrebbe che la facoltà di vendita diretta delle attività finanziarie oggetto di pegno al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia (facoltà prevista anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione dall'art.4 del D.Lvo.21 maggio 2004 n.170 di attuazione della direttiva comunitaria 2002/47) debba, in caso di fallimento del debitore pignoratorio, essere preceduta dall'ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito garantito, contrasta con il disposto dell'art. 4, comma 4 lettera b) di detta direttiva che prevede espressamente che le modalità di realizzo delle garanzie finanziarie non possano prescrivere l'obbligo "che le condizioni di realizzo siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o altra persona".

Dal momento che il termine "condizioni di realizzo" pare riferirsi ai presupposti per la realizzazione della garanzia può fondamentalmente dubitarsi della correttezza di detta interpretazione, in quanto la norma comunitaria esclude il controllo preventivo del Tribunale nella realizzazione della garanzia, tanto più che il punto 17) dei "considerando" della stessa direttiva prevede per gli Stati membri la possibilità di conservare o introdurre un controllo, ma solo "a posteriori".

Alla luce di tali disposizioni deve ritenersi che le norme speciali in tema di contratto di garanzia finanziaria derogano a quelle di carattere generale previste dalla legge fallimentare e pertanto la domanda deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### P.Q.M.

Definitivamente decidendo

- rigetta la domanda proposta dal Fallimento M(omissis) Srls;
  - condanna il Fallimento M(omissis) Srls al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 3397,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
- Parma, 2 gennaio 2024

Il giudice  
Giacomo Ciccio